



I SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
STAZIONE UNICA APPALTANTE – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Protocollo Acquisito dal sistema

AVVISO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE PER AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI

ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEGLI ELENCHI

Il presente documento riguarda l'istituzione, l'aggiornamento e la gestione dell'elenco degli operatori economici ai sensi del d.lgs. 36/2023 e del Regolamento dell'Unione per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, beni e servizi di importo privo di rilevanza europea, approvato con deliberazione del consiglio dell'Unione n. 25 del 29 luglio 2025.

ART. 2 - AMBITO APPLICATIVO E SOGGETTI AMMESSI

L'elenco viene utilizzato, nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici di lavori, beni e servizi dalla stazione appaltante/ente committente nella scelta degli operatori economici da invitare nelle procedure di importo inferiore alla soglia eurounitaria o per gli affidamenti diretti. Ai sensi dell'art. 65 e 66 d.lgs. 36/23 Codice dei Contratti Pubblici, sono ammessi all'iscrizione:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, beni e servizi per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo - a tal fine - una comune struttura di impresa. I consorzi stabili iscritti nell'elenco possono indicare, a seguito di invito, anche consorziate esecutrici non iscritte;
- d) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 cc. iscritti nell'elenco possono indicare, a seguito di invito, anche consorziate esecutrici non iscritte;
- e) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
- g) limitatamente ai professionisti e alle società per servizi tecnici:
 - g1) i prestatori di servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 66, d.lgs. 36/2023 e alla Parte V dell'Allegato II.12, d.lgs. 36/2023;
 - g2) le società di professionisti;
 - g3) le società di ingegneria;
 - g4) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
 - g5) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

La consultazione dell'Elenco degli operatori economici deve tenere conto del principio di rotazione, delle categorie merceologiche e delle fasce di importo contemplate dall'art. 7 del regolamento sopra citato ed è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del mercato elettronico o, in alternativa, delle piattaforme telematiche in uso alla stazione appaltante/ente committente; l'operatore da invitare alla procedura deve, pertanto, essere abilitato ad operare sulle suddette piattaforme.

L'iscrizione nell'Elenco può essere richiesta anche dagli operatori economici appartenenti ai Paesi Terzi di cui all'art. 69

d.lgs. 36/23 e s.m.i.

L'operatore economico, singolo o consorziato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti inerenti alle capacità tecnico-professionali ed economico-finanziarie avvalendosi della capacità di un altro soggetto, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con esso, secondo le previsioni di cui all'art 104 del d.lgs. 36/23 e ss.mm.ii. Non è possibile ricorrere all'avvalimento per l'attestazione dei requisiti di ordine generale o di idoneità professionale.

ART. 3 - GESTIONE DEGLI ELENCHI

La Centrale Unica di Committenza, incardinata nel I Settore "Affari generali ed istituzionali", è competente in ordine alla disciplina dell'Elenco, alla pubblicazione degli avvisi per l'aggiornamento, alla sospensione, cancellazione ed esclusione di operatori economici dall'elenco, alle verifiche sulle autodichiarazioni presentate dagli operatori economici ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.lgs. 445/2000.

È di competenza del RUP della Stazione Appaltante o dell'Ente Committente l'individuazione degli operatori economici da invitare ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett c), d), e) del d.lgs. 36/2023 nonché dell'operatore affidatario diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.a) e b) del d.lgs. 36/2023.

ART. 4 - STRUTTURA DELL'ELENCO

L'Elenco degli operatori economici è presente sul sito istituzionale dell'Unione Tresinaro Secchia <https://www.tresinarosecchia.it/> nella home page e nella sezione dell'Amministrazione Trasparente "Bandi di gara e contratti" - "Avvisi diversi dai bandi di gara" in via permanente.

La revisione dell'Elenco a fronte dei periodici aggiornamenti collegati a iscrizioni, modifiche e cancellazioni, avverrà a cadenza massima semestrale

L'Elenco è diviso in tre sezioni:

1. Elenco operatori economici – Sezione Beni e Servizi

L'operatore economico che intenda iscriversi in detta sezione ha facoltà di registrarsi alle categorie merceologiche corrispondenti ai codici Ateco attivi, come risultanti dalla visura camerale.

2. Elenco operatori economici – Sezione Lavori Pubblici

L'operatore economico che intenda iscriversi in detta sezione ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie generali o specializzate per cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli Organismi abilitati.

L'operatore economico privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse, nei limiti di importo di cui all' art 28 dell'allegato II.12 del d.lgs. 36/2023, avendo i requisiti ivi prescritti. Relativamente agli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il riferimento è all'allegato II.18 del d.lgs. 36/2023.

3. Elenco operatori economici – Sezione Servizi Tecnici

L'operatore economico ha facoltà di registrarsi in relazione ai lavori oggetto di progettazione e alle classi sulla base dei requisiti.

Le tre sezioni dell'elenco degli operatori economici sono divise nelle seguenti fasce di importo:

- **Elenco degli operatori economici – Sezione Beni e Servizi**

Beni

Fascia importo

A1 fino a € 4.999,99

B1 da € 5.000,00 sino a € 19.999,99

C1 da € 20.000,00 sino a € 39.999,99

D1 da € 40.000,00 sino a € 89.999,99

E1 da € 90.000,00 sino a € 139.999,99

F1 da € 140.000,00 sino alla soglia europea settori ordinari

Servizi

Fascia importo

A2 fino a € 4.999,99

B2 da € 5.000,00, sino a € 19.999,99

C2 da € 20.000,00 sino a € 39.999,99

D2 da € 40.000,00 sino a € 89.999,99

E2 da € 90.000,00 sino a € 139.999,99
F2 da € 140.000,00 sino alla soglia europea settori ordinari

Per quanto riguarda gli appalti dei Servizi Sociali e assimilati (di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014) si aggiungono, a quelle sopra elencate, le seguenti:

G2 dalla soglia europea settori ordinari indicata dalla precedente fascia E2 alla soglia europea per appalti di servizi sociali e assimilati

- **Elenco degli operatori economici – Sezione Lavori Pubblici**

Fascia importo

A3 fino a € 4.999,99

B3 da € 5.000,00, sino a € 19.999,99

C3 da € 20.000,00 sino a € 39.999,99

D3 da € 40.000,00 sino a € 89.999,99

E3 da € 90.000,00 sino a € 149.999,99

F3 da € 150.000,00 sino a € 999.999,99

G3 da € 1.000.000,00 sino alla soglia europea, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente previste dall'art. 70 del Codice dei contratti pubblici

L'iscrizione è effettuata in ragione delle categorie SOA possedute senza calcolare l'aumento del quinto. In occasione della scelta degli operatori economici da invitare, in riferimento agli importi da considerare, si terrà conto del c.d. aumento del quinto di cui all'art. 2, comma 2, Allegato II.12 del d.lgs. 36/23.

- **Elenco degli operatori economici – Sezione Servizi Tecnici**

Fascia importo

A4 fino a € 4.999,99

B4 da € 5.000,00, sino a € 19.999,99

C4 da € 20.000,00 sino a € 39.999,99

D4 da € 40.000,00 sino a € 89.999,99

E4 da € 90.000,00 sino a € 139.999,99

F4 da € 140.000,00 sino alla soglia europea

Nell'ambito di ciascuna delle tre sezioni e con riferimento a ogni fascia di importo, i beni e i servizi, i lavori, i servizi resi da professionisti e da società per servizi tecnici, sono articolate in categorie.

L'iscrizione dovrà essere espressa in relazione a ogni fascia di importo e per la categoria merceologica d'interesse.

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco degli operatori economici dell'Unione Tresinaro Secchia, gli operatori economici interessati devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, nonché di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria come prescritti e dichiararne il suo possesso ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.

Il mancato possesso anche solo di uno di questi requisiti o la perdita degli stessi comporta la non ammissione del fornitore ovvero la sua cancellazione dall'Elenco.

1. Elenco degli operatori economici – Sezione Beni e Servizi:

a) *requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023;*

b) *idoneità professionale:* dovranno dichiarare di essere in possesso di iscrizione alla CCIA per attività compatibili alle categorie merceologiche oggetto di iscrizione;

c) *capacità tecnica:* dovranno dichiarare l'avvenuta esecuzione di contratti di beni e servizi per la categoria in cui rientra quella per la quale si richiede l'iscrizione, effettuata negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo – IVA esclusa – almeno pari alla metà della fascia d'importo (intesa quale valore massimo) per la quale si richiede l'iscrizione all'Elenco;

d) *capacità economico-finanziaria:* dovranno dichiarare il possesso di un fatturato globale d'impresa maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni, precedenti alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione, per un importo complessivo almeno pari alla fascia d'importo (intesa quale valore massimo) per la quale si richiede l'iscrizione all'Elenco;

2. Elenco degli operatori economici – Sezione Lavori Pubblici:

a) *requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023;*

b) *idoneità professionale:* dovranno dichiarare di essere in possesso di iscrizione alla CCIA per attività compatibili alle

categorie merceologiche oggetto di iscrizione;

c) *capacità tecnica ed economica*:

- per le fasce di importo inferiore a € 150.000,00 dovranno dichiarare di essere in possesso dell'attestazione SOA o, in alternativa, di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art 28 Allegato II.12 del d.lgs. 36/23, in relazione alla categoria per la quale si chiede l'iscrizione;
- per le fasce di importo pari o superiore a € 150.000,00 dovranno dichiarare di essere in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA per le relative categorie e classifiche di lavorazioni per le quali sono interessati a partecipare;
- *per la categoria merceologica OS24 – ATECO 81.30.00*, riferita ai contratti aventi a oggetto la manutenzione del verde, dovranno dichiarare di essere in possesso della categoria OS24 e del codice ATECO 81.30.00

3.Elenco degli operatori economici – Sezione Servizi Tecnici

a) *per le fasce di importo A4, B4 e C4* gli operatori economici dovranno dichiarare l'iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto;

b) *per le fasce di importo D4 ed E4* gli operatori economici dovranno dichiarare:

b1) l'iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto;

b2) l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 66 del d.lgs. 36/23 e alla Parte V di cui all'Allegato II.12 del d.lgs. 36/2023 ss.mm.ii., relativi a lavori appartenenti a ognuna delle fasce per cui si richiede l'iscrizione, per un importo pari al valore massimo di fascia.

Per soddisfare il requisito sub 3.b.2), l'importo da dichiarare dev'essere pari al compenso percepito in relazione alle attività riconducibili al servizio di ingegneria/architettura per cui si chiede l'iscrizione.

Il predetto importo dev'essere pari all'importo massimo di fascia per cui si chiede l'iscrizione.

Qualora nell'ambito di una macroarea del servizio siano contemplate più categorie di prestazioni, l'importo da dichiarare dev'essere pari al compenso percepito in relazione a ogni specifica categoria d'iscrizione.

c) *per la fascia di importo F4* gli operatori economici dovranno dichiarare:

c1) l'iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto;

c2) il possesso di un fatturato globale, espletato nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, di importo pari a una volta e mezzo il valore massimo della fascia;

c3) l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, relativi a lavori appartenenti a ognuna delle classi per cui si richiede l'iscrizione, per un importo pari al valore massimo di fascia.

Per soddisfare il requisito sub 3.c3), l'importo da dichiarare dev'essere pari al compenso percepito in relazione alle attività riconducibili al servizio di ingegneria/architettura per cui si chiede l'iscrizione.

Il predetto importo dev'essere pari al valore massimo di fascia per cui si chiede l'iscrizione.

Qualora nell'ambito di una macroarea del servizio siano contemplate più categorie di prestazioni, l'importo da dichiarare dev'essere pari al compenso percepito in relazione ad ogni specifica categoria d'iscrizione.

ART. 6 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO

L'operatore economico interessato all'iscrizione dovrà:

- Accedere al sito dell'Unione Tresinaro Secchia al seguente link: <https://www.tresinarosecchia.it/it/page/iscrizione-elenco-fornitori> e selezionare la sezione di interesse tra LAVORI, BENI E SERVIZI oppure SERVIZI TECNICI.
- Consultare le informazioni relative alla categoria scelta. In questa sezione è inoltre disponibile il file allegato contenente l'elenco delle categorie merceologiche e delle relative fasce di importo.
- Compilare il modulo online cliccando sul pulsante "Accedi al servizio". Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti e trasmesso all'Ente tramite il pulsante "Invia" presente al termine della procedura.

Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco e del mantenimento della medesima, gli operatori economici dovranno possedere una casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, del d.P.R. n. 68/2005 e del d.P.R. n. 445/2000, e successive modificazioni, presso la quale saranno indirizzate le comunicazioni dell'Unione relative alla tenuta dell'Elenco;

L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata a una o più fasce di importo ovvero alle singole categorie merceologiche.

L'avvenuta ricezione dell'istanza sarà confermata tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicata nell'istanza.

La Stazione Appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione **entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza**, salvo maggiore termine sino a un massimo di novanta giorni sulla base di adeguata motivazione.

L'iscrizione e ogni effetto conseguente a essa decorreranno:

- **dalla data in cui saranno comunicate tramite PEC le risultanze dell'istruttoria svolta oppure**
- **decorsi novanta giorni dall'eventuale mancato diniego dell'iscrizione.**

Non sono accettate istanze di iscrizione all'Elenco degli operatori economici prodotte con modalità diversa da quella disciplinata nel presente avviso. Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata.

L'Unione Tresinaro Secchia non assume alcuna responsabilità per il mancato invio della domanda di iscrizione imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Gli operatori economici iscritti all'Elenco sono tenuti a comunicare all'Unione Tresinaro Secchia qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti, agli stati e alle notizie dichiarate (si indicano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: eventuale perdita dei requisiti richiesti, eventuale cambio del domicilio legale e/o del legale rappresentante, eventuale trasformazione societaria, eventuale cessione/affitto ramo d'azienda), **entro il termine di sette giorni, naturali e consecutivi, inclusi i festivi, dal verificarsi della variazione stessa.**

La domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente avviso e nelle sue eventuali integrazioni e modificazioni nonché nella disciplina del Regolamento comunale di riferimento. I soggetti che chiedono di essere iscritti sono consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi.

L'ammissione dell'operatore all'Elenco non sarà costitutiva né di diritti, né di aspettative, né di interessi qualificati in ordine alla sottoscrizione di futuri contratti con l'Unione Tresinaro Secchia o degli Enti Committenti aderenti all'Unione stessa.

Il sistema d'iscrizione sarà efficace senza limitazioni temporali ai sensi dell'art. 3, comma 2, Allegato II.1 del d.lgs 36/23, fatta salva l'eventuale revoca da parte dell'Unione.

L'Elenco degli operatori economici si configura come un elenco aperto; pertanto, i soggetti interessati all'iscrizione potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento.

ART. 7 - ESTENSIONE DELL'ISCRIZIONE

L'operatore economico, ad avvenuta iscrizione, ha la facoltà di chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre categorie merceologiche nonché ad altre fasce di importo. L'estensione dell'iscrizione potrà essere effettuata secondo le modalità di cui al precedente art. 6.

ART. 8 - VERIFICHE SUL POSSESSO DEI REQUISITI

In relazione alle autodichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000 e attestanti il possesso dei requisiti, l'Unione Tresinaro Secchia si riserva di procedere alle verifiche d'ufficio, con cadenza minima annuale, su un campione pari al **10%** delle iscrizioni perfezionate, individuato attraverso il generatore di numeri casuali, reso gratuitamente disponibile dalla Regione Emilia-Romagna. È fatta salva la facoltà dell'Unione di procedere, inoltre, a verifiche d'ufficio, oltre al campione estratto, su segnalazione o in caso di dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.

La verifica avrà a oggetto il possesso dei requisiti generali, nonché di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria autodichiarati dagli operatori economici al momento dell'iscrizione all'Elenco.

ART. 9 - PRINCIPI DI UTILIZZO DELL'ELENCO

La gestione dell'Elenco e la selezione degli operatori economici da invitarsi avverranno nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché nel rispetto del principio di rotazione.

I meccanismi di selezione degli operatori economici da invitarsi alle procedure saranno basati sul criterio della rotazione degli iscritti in base a "aggiudicazione su categoria e classe".

Nella gestione dell'Elenco, si rende necessario considerare ai fini della selezione dei concorrenti, il requisito della classifica/fascia massima indicata in fase di presentazione della domanda di iscrizione.

Il principio di rotazione ai sensi dell'art 49 comma 3, del d.lgs. 36/2023 opera **all'interno di ciascuna categoria di iscrizione e di ciascuna specifica fascia d'importo per cui si è conseguita iscrizione**; resta ferma la possibilità per l'O.E. selezionato di costituire RTI con altri operatori o effettuare subappalti nei confronti di soggetti che abbiano ricevuto precedenti affidamenti, fatte salve specifiche prescrizioni o divieti previsti nella lettera d'invito; è fatta salva la deroga al

principio di rotazione previa attestazione del RUP in ordine alla sussistenza dei concomitanti presupposti di cui all'art. 49, comma 4 del d.lgs. 36/2023; il principio di rotazione, inoltre, in applicazione all'art 49, comma 5 del d.lgs. 36/2023, non opera quando siano invitati tutti gli operatori economici iscritti nell'elenco con riferimento alla fascia d'importo pari a quella oggetto di affidamento.

È ammesso che l'operatore economico invitato, in possesso della qualificazione prescritta dalla lettera d'invito, risultante da iscrizione in elenco, partecipi in RTI, associandosi anche ad operatori economici non iscritti.

Se il numero di operatori economici iscritti nella fascia economica di riferimento dovesse risultare inferiore al numero minimo previsto dall'art. 50, comma 1, del d.lgs. 36/2023 (cinque operatori in conformità alle lettere c) ed e) e 10 per la lettera d) del medesimo articolo), si procederà a un'integrazione al minimo mediante altre imprese iscritte nelle fasce economiche più alte rispetto a quella di riferimento.

In caso di appalto misto riferito a plurime sezioni (lavori, servizi e beni, progettazione), si procederà a invitare l'operatore economico iscritto nell'Elenco degli operatori economici, nella sezione considerata prevalente e nella specifica fascia di importo richiesta, fermo restando che il soggetto deve risultare in possesso dei requisiti richiesti per tutte le prestazioni oggetto di affidamento.

In caso di appalto di lavori che consti di più categorie di opere generali e/o di opere specializzate, si procederà a invitare l'operatore economico iscritto nell'elenco degli operatori economici lavori pubblici, nella categoria prevalente dell'appalto e nella specifica classifica richiesta, quale requisito di partecipazione prescritto nella procedura di affidamento.

In caso di appalto di beni o servizi che consti di servizi o di beni indicati come principali anche in termini economici e di prestazioni secondarie, si procederà a invitare l'operatore economico iscritto nell'elenco degli operatori economici di beni e servizi, nella sezione afferente alla prestazione di servizi o di beni indicati come principali dell'appalto e nella specifica fascia di importo richiesta, fermo restando che il soggetto deve risultare in possesso dei requisiti richiesti per tutte le prestazioni oggetto di affidamento.

In caso di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria che constino di più categorie, si procederà a invitare l'operatore economico iscritto nell'elenco dei servizi tecnici, nella categoria prevalente e nella specifica classifica richiesta.

L'operatore economico invitato potrà ricorrere, ove non possieda i requisiti di qualificazione e di capacità complessivamente prescritti nella lettera d'invito, agli istituti giuridici dell'avvalimento e/o del raggruppamento temporaneo d'impresa, nel quale ultimo caso dovrà essere designato e risultare qualificato quale Capogruppo.

In ossequio ai principi del favor participationis e di libera concorrenza, qualora l'operatore economico invitato ricorra agli istituti giuridici dell'avvalimento e/o del raggruppamento temporaneo d'impresa, la mandante e/o ausiliaria può/possono non essere iscritta/iscritte all'elenco degli operatori economici da consultare per affidamenti di lavori, beni e servizi, servizi di progettazione e tecnici dell'Unione Tresinaro Secchia.

Resta salva la facoltà di non ricorrere agli operatori economici iscritti all'Elenco qualora sussistano le seguenti circostanze:

1. quando si tratti di lavori, beni e servizi che, pur essendo riconducibili a una delle categorie merceologiche contemplate dall'Elenco degli operatori economici, per la loro peculiarità e specificità tecnica o qualitativa o tecnologica, ovvero per il grado di dotazione strumentale e/o organizzativa richiesta, non possono essere soddisfatti ricorrendo all'elenco, secondo valutazione motivata del RUP;
2. quando si tratti di affidamenti aventi a oggetto categorie merceologiche differenti da quelle presenti nell'elenco degli operatori economici.

ART. 10 - CRITERIO DI ROTAZIONE

L'utilizzo dell'Elenco avviene:

- in conformità al principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs 36/23;
- in conformità ai canoni ermeneutici di cui agli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. 36/23.

Qualora il numero degli operatori economici iscritti all'Elenco per la categoria merceologica e fascia di importo sia superiore al numero minimo da invitare a una singola procedura di affidamento, l'individuazione dell'operatore economico, sia per l'affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. 36/2023 sia per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d), e) del d.lgs. 36/2023, è effettuata dal RUP in base a criteri definiti in relazione alla specificità dell'affidamento o alla cura in concreto dell'interesse pubblico.

La decisione a contrarre dà atto del criterio o della combinazione di criteri adottati dal RUP per la scelta dell'affidatario diretto ovvero per la selezione di operatori da invitare così assolvendo all'obbligo motivazionale di cui all'art. 3 della L. 241/90, nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato.

ART. 11 - VARIAZIONI SU RICHIESTA DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'operatore economico potrà richiedere in ogni momento la variazione dei dati precedentemente inseriti nell'Elenco, mediante apposita istanza di variazione, da presentarsi secondo le medesime modalità di forma previste per la domanda di iscrizione.

La predetta variazione sarà confermata tramite l'invio di una pec/e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di istanza di iscrizione.

L'istanza di aggiornamento sarà valutata dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione, nel rispetto dei termini di cui al citato art. 3, comma 2 dell'allegato II.1 del d.lgs. 36/23 analogamente all'istanza di iscrizione.

ART. 12 - SOSPENSIONI E CANCELLAZIONI DALL'ELENCO

L'Unione Tresinaro Secchia provvederà a sospendere il fornitore dall'Elenco nei seguenti casi:

- mancata comunicazione, entro il termine perentorio di sette (7) giorni naturali e consecutivi, inclusi i festivi, dal verificarsi, di ogni evento che possa comportare la perdita della capacità generale, tecnico-professionale e/o economico-finanziaria a divenire affidatario di contratti pubblici;
- ogni altro caso in cui si renda necessaria o semplicemente opportuna la sospensione, in relazione a particolari ipotesi di condotta contrattuale dell'operatore economico, o in relazione a eventi che suggeriscano, in via cautelativa, di non procedere ad affidamenti verso il fornitore medesimo.

Vengono esclusi dall'Elenco gli operatori economici che, secondo motivata valutazione:

- a) abbiano commesso grave negligenza;
- b) siano in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- c) abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
- d) si siano resi responsabili di false dichiarazioni;
- e) si siano resi responsabili di gravi inadempimenti attestati dal responsabile del progetto;
- f) non posseggano uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;
- g) abbiano perduto uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione; in questo caso è possibile il loro inserimento in altre sezioni dell'elenco su loro richiesta;
- h) non abbiano presentato offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI PRESSO GLI OPERATORI ECONOMICI

Si rinvia, più diffusamente, all'Informativa protezione dati personali prevista dal Regolamento UE 2016/679 reperibile sul sito dell'Ente al link <https://www.tresinarosecchia.it/it/privacy>.

ART. 14 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Gli operatori economici iscritti nell'Elenco dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

ART. 15 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia al vigente Regolamento unico per affidamento di contratti pubblici di valore inferiore alla soglia di rilevanza europea e alle previsioni normative di cui d.lgs. 36/2023.

ART. 16 - PUBBLICITÀ

Il presente Avviso di istituzione dell'Elenco degli operatori economici è pubblicato sul sito internet dell'Ente www.tresinarosecchia.it, nella sezione dell'Amministrazione Trasparente "Bandi di gara e contratti" - "Avvisi diversi dai bandi di gara", all'Albo Pretorio dell'Unione Tresinaro Secchia e nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

ART. 17 - FORO COMPETENTE

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso giurisdizionale è il TAR Emilia-Romagna – sezione distaccata di Parma.

Scandiano, 10 settembre 2026

La Dirigente del I Settore
(dott.ssa Federica Manenti)
documento firmato digitalmente

Allegato:

- Elenco delle categorie previste per ciascuna delle tre sezioni previste nell'Avviso